

proposta di legge n. 256

a iniziativa del Consigliere Binci

presentata in data 18 ottobre 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E RIUTILIZZO
DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Signori Consiglieri,

la predisposizione della presente proposta di legge nasce dall'esigenza di dare concreta attuazione al principio secondo il quale i dati prodotti dalle istituzioni pubbliche nell'espletamento delle loro funzioni appartengono alla collettività e, quindi, devono essere resi disponibili e riutilizzabili. In questo modo viene incrementata la trasparenza degli organismi pubblici nonché la partecipazione e la collaborazione tra pubblico e privato.

Tale "liberazione dei dati" è agevolata dall'accessibilità alle informazioni mediante l'utilizzo delle tecnologie telematiche, che, tuttavia, possono esplicitare pienamente i loro effetti positivi solamente se sono intese come "beni comuni" e, soprattutto, se i dati pubblici sono considerati come "beni comuni", identificando come tali, pertanto, non solo i beni materiali ma anche quelli immateriali che costituiscono un patrimonio collettivo di una comunità.

Con la presente proposta di legge si intende compiere un passo avanti verso un nuovo paradigma amministrativo in cui acquista un ruolo strategico la pratica che prende il nome di Open Data, che consiste nel rendere i dati delle amministrazioni pubbliche accessibili a tutti sul web, in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino l'utilizzo, l'integrazione e il riuso, seppur nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Ciò implica un ripensamento del ruolo del settore pubblico in cui l'originario concetto di trasparenza – circoscritto al diritto di accesso agli atti e ai documenti per coloro che avessero specifico e concreto interesse – ha subito un'evoluzione a seguito degli interventi normativi succedutisi e dell'innovazione tecnologica.

La presente proposta di legge parte quindi dall'assunto che se i dati sono pubblici, devono essere resi disponibili in quanto è diritto dei cittadini potervi accedere e riutilizzarli. In questo modo si realizza anche un adeguamento della normativa regionale a quella nazionale, e, in particolare, al principio di "disponibilità dei dati pubblici" enunciato all'articolo 2, comma 1 e declinato dall'articolo 50, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) a cui devono attenersi tutti gli enti pubblici. Tale principio consiste nella possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge" (articolo 1, lettera o). In particolare l'articolo 12 sancisce che "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunica-

zione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione". Inoltre, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad assicurare "la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale" e i "dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati" (articolo 50).

Il legislatore statale è poi intervenuto con il d.lgs. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) che, all'articolo 11, ha introdotto una nuova concezione di trasparenza intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione", prevedendo, in tal modo, una nuova posizione qualificata in capo ai cittadini, rispetto all'azione degli enti, con lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

Con l'entrata in vigore del terzo decreto correttivo al Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 235/2010) tale nuova posizione giuridica del cittadino è stata ulteriormente rafforzata introducendo un nuovo obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche, facendolo assurgere a vero e proprio diritto soggettivo: il nuovo comma 1 bis dell'articolo 52 del d.lgs. 82/2005, infatti, afferma che le pubbliche amministrazioni devono promuovere "progetti di elaborazione e di diffusione dei dati pubblici di cui sono titolari", nonché assicurarne la pubblicazione "in formati aperti", al fine di "valorizzare e rendere fruibili" i dati stessi.

Alla luce del quadro legislativo sopra delineato si può quindi affermare che non si concretizza un'effettiva trasparenza se l'amministrazione regionale non realizza l'accessibilità totale a tutte le informazioni formate e raccolte nell'esercizio della propria attività.

A ciò si aggiunge il ruolo fondamentale che riveste il riutilizzo delle informazioni pubbliche non solo come mezzo per un approccio più trasparente dell'azione pubblica verso cittadini e imprese, ma anche per lo sviluppo economico e sociale del territorio, come affermato a livello

comunitario dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo che ha definito i dati pubblici come “un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali”.

Tali dati sono di grande utilità in quanto caratterizzati da affidabilità, imparzialità, completezza e raccolta nel lungo periodo: pertanto, se vengono resi accessibili in modalità “open” costituiscono un servizio pubblico e, per le imprese che intendono riutilizzarli, un’occasione di sviluppo in quanto consentono di sfruttarne il potenziale, contribuendo, così, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

Anche la Regione, nonché gli enti e le società alle quali la Regione partecipa, raccolgono, producono, riproducono e diffondono un’ampia gamma di informazioni e dati in molti settori di attività (ad esempio informazioni e dati di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico).

Inoltre, spesso, le informazioni e i dati rivestono una particolare importanza anche per il contenuto “dinamico” (si pensi, ad esempio, ai dati relativi al traffico), poiché dall’immediata disponibilità dell’informazione e da regolari aggiornamenti dipende il valore economico.

La Regione Marche, nella consapevolezza che i dati pubblici rappresentano un patrimonio comune la cui diffusione è necessaria per favorire la creazione di nuova conoscenza e lo sviluppo dell’economia, con la presente proposta di legge interviene quindi in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni di cui è titolare.

Il testo è articolato in 9 articoli che vengono di seguito brevemente illustrati.

L’articolo 1 definisce le finalità della legge. Per promuovere una partecipazione informata dei cittadini e creare nuove opportunità economiche, l’amministrazione regionale sarà obbligata ad assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale.

L’articolo 2 contiene le definizioni rilevanti ai fini della presente legge, compatibili con quanto stabilito dalla normativa vigente (legge 241/1990, d.p.r. 445/2000, d.lgs. 82/2005, d.lgs. 36/2006).

L’articolo 3 disciplina gli enti interessati: la presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione Marche e degli enti pubblici e

privati. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, promuove un coordinamento normativo e funzionale nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 1, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali.

L’articolo 4 disciplina l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati e delle informazioni: sancisce che la Regione utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i dati pubblici e le informazioni di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti. La norma prevede altresì un generale principio di riutilizzazione dei dati del settore pubblico. L’accessibilità e il riutilizzo devono avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto d’autore e di proprietà industriale. Inoltre le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni, predisposte in ottemperanza al d.lgs. 36/2006, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e lucrativi, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 5.

L’articolo 5 attribuisce alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, l’adozione di uno o più provvedimenti attuativi da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la Commissione competente.

L’articolo 6 detta una disposizione volta a tutelare i soggetti interessati alla pubblicazione e al riutilizzo dei dati e delle informazioni, prevedendo che, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, gli stessi possono presentare documentato reclamo scritto agli uffici competenti e la Regione ha l’obbligo di verificare ed evadere i reclami entro trenta giorni dal loro ricevimento.

L’articolo 7 con le norme di salvaguardia elenca una serie di documenti che sono esclusi dall’applicazione della presente legge.

L’articolo 8 obbliga l’Assemblea legislativa a modificare entro il termine di centottanta giorni il proprio Statuto e i relativi regolamenti attuativi.

L’articolo 9 contiene la dichiarazione d’urgenza.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), promuove la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa, nonché assicura la riutilizzazione dei documenti e dei dati pubblici di cui è titolare o che detiene in modalità digitale.

2. La Regione riconosce che ogni cittadino ha diritto di poter accedere, in condizioni di eguaglianza, a ogni informazione e a ogni servizio fornito dalla pubblica amministrazione mediante sistemi informatici.

3. La Regione avvia un processo atto a garantire la diffusione dei dati liberamente accessibili per tutti (open data) al fine di incentivare e massimizzare, mediante un approccio di tipo bottom up, la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione (open government).

4. La Regione si impegna a rendere riutilizzabili documenti e dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l'accesso generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

5. La Regione favorisce il pluralismo informatico mediante l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'utilizzo di standard non aperti.

6. La presente legge, nel rispetto delle norme statali in materia di informatizzazione nella pubblica amministrazione e di tutela della concorrenza, detta direttive e disposizioni in materia di impiego e uso di tecnologie informatiche e telematiche al fine di:

- a) promuovere e tutelare la piena realizzazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali della Costituzione;
- b) promuovere la più ampia interazione con la pubblica amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) promuovere la più ampia interazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni e il Sistema pubblico di connettività (SPC);
- d) assicurare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati e dei documenti pubblici;
- e) favorire lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico (PSI);
- f) favorire il progresso sociale e il miglioramento della vita dei cittadini;

- g) favorire lo sviluppo di iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (PSI);
- h) favorire il progresso sociale e lo sviluppo della società dell'informazione mediante l'adozione e il sostegno di iniziative finalizzate a incentivare l'accesso ai saperi e alla conoscenza, anche mediante azioni di alfabetizzazione informatica atte a superare il digital divide.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

- a) pubblica amministrazione regionale: l'insieme degli enti di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- c) dato della pubblica amministrazione: il dato formato, o comunque trattato, dall'amministrazione regionale;
- d) documento: ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) specifica libera: una specifica tecnica:
 - 1) disponibile al pubblico, esaustivamente documentata e il cui documento è disponibile gratuitamente oppure a un costo puramente nominale;
 - 2) per la quale gli eventuali diritti che ne possono limitare l'uso (brevetti o altri diritti di privativa) sono licenziati gratuitamente e irrevocabilmente;
- f) protocollo libero: un protocollo di comunicazione che è una specifica libera;
- g) accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa di essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
- h) interoperabilità: la capacità di un'applicazione, di un servizio, di una risorsa, di comunicare e interagire con altre applicazioni, servizi o risorse mediante protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere;
- i) elaboratore elettronico: qualunque dispositivo a logica riprogrammabile;
- j) piattaforma: l'insieme dell'elaboratore elettronico e del software operativo e applicativo installato su di esso, al fine di consentire

- l'interconnessione, il supporto e/o l'automatizzazione di attività e/o processi;
- k) società dell'informazione: la società caratterizzata da processi economici, politici e sociali basati largamente sullo scambio di informazioni, sulla produzione di conoscenza e su servizi relativi all'elaborazione e alla comunicazione di informazione, nell'ambito della quale si intende affermare il valore della conoscenza come bene comune e il libero accesso a essa come risorsa strategica;
 - l) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
 - m) licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici: licenze per la circolazione di materiale creativo diverso dal software;
 - n) formato dei dati di tipo aperto (o libero): un formato di dati che è una specifica libera, ovvero reso pubblico, documentato esaustivamente, neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi, nonché atto a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
 - o) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;
 - 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera n), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

Art. 3

(Enti interessati)

1. La presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione Marche e degli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sui quali la

medesima esercita poteri di indirizzo e di controllo nelle materie oggetto della presente legge, ivi inclusi – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati e/o vigilati e/o partecipati dalla Regione Marche.

2. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero d'informazioni, nonché di promuovere un coordinamento normativo e funzionale nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 1, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e che svolgono la propria attività nel territorio regionale.

3. La Regione può individuare strumenti di premialità, nei confronti dei soggetti e per i fini indicati nel comma 2, ivi inclusa l'erogazione di finanziamenti e/o contributi.

Art. 4

(Pubblicizzazione e riutilizzo di dati e informazioni)

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1), assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili tramite la rete internet, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici delle informazioni, predisposte in ottemperanza al d.lgs. 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

4. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera per promuovere l'adozione da parte de-

gli enti, delle società, dei consorzi e delle associazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, garantiscono l'aggiornamento dei dati e delle informazioni di cui al comma 1.

6. Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere la pubblicazione di dati pubblici non ancora resi disponibili presso il sito web della Regione Marche; tali richieste dovranno essere inoltrate con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, lettera i).

Art. 5

(Provvedimenti attuativi e norme transitorie)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, redigono e pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "trasparenza, valutazione e merito" i regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso e il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. 36/2006, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o).

3. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui al comma 2 trova applicazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, secondo le rispettive competenze, adottano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione assembleare competente, uno o più provvedimenti che definiscono, in particolare:

- a) i dati, le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;
- b) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
- c) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e le modalità di gestione e aggiornamento del portale di accesso ai medesimi;
- d) le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;
- e) l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'am-

ministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenuto conto dei costi di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della tariffa stessa;

- f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali metadati;
- g) le modalità per la presentazione del reclamo di cui all'articolo 6 nonché per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente;
- h) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;
- i) le modalità di richiesta di riutilizzo, ove necessaria per l'accesso al dato pubblico ovvero relativa a dati pubblici non ancora diffusi via internet, assicurando che le richieste siano evase entro trenta giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe fino ad un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta ovvero comunicazione motivata, da effettuarsi entro il suddetto termine, in caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico. Il diniego di pubblicazione o il decorso del termine in assenza di comunicazioni legittima i richiedenti alla proposizione di reclamo con le modalità e nelle forme di cui alla lettera g).

Art. 6

(Modalità di reclamo)

1. La Regione assicura sia l'effettiva disponibilità tramite la rete internet, che la riutilizzazione dei documenti e dei dati pubblici.

2. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 4, lettere g) e i) individuano obbligatoriamente:

- a) le modalità per le richieste di messa a disposizione tramite la rete internet;
- b) le modalità per il riutilizzo di dati e documenti pubblici;
- c) le modalità di reclamo.

3. La Regione ha l'obbligo di verificare ed evadere i reclami di cui al comma 2, lettera c), entro trenta giorni dal loro ricevimento, salvo motivate proroghe, secondo i criteri individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g).

Art. 7

(Norme di salvaguardia)

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i documenti detenuti per finalità che esulano

- dall'ambito dei compiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale o industriale, ovvero che ricadano nell'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - c) i documenti comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 4,6,7 e 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto);
 - d) i documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - e) i documenti esclusi dall'accesso per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Art. 8

(Adeguamento dello Statuto)

1. L'Assemblea legislativa provvede a modificare, entro il termine perentorio di centottanta giorni, il proprio Statuto e i relativi regolamenti attuativi, adeguandoli con le opportune previsioni, affinché venga assicurata la diffusione telematica, in formato standard aperto, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.